

Clust-ER Industria della Salute e del Benessere

Regolamento relativo alle modalità di presentazione ed approvazione della domanda di adesione all'Associazione (art. 6.1 dello Statuto)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 6.1 dello Statuto, il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione della domanda di adesione da parte di nuovi soggetti all'Associazione, nonché le modalità con cui la domanda è sottoposta all'Assemblea per la relativa deliberazione.

1. Modalità di presentazione della domanda di adesione

Possono assumere la qualità di socio i soggetti pubblici e privati, indicati nell'art. 5 dello Statuto, che abbiano requisiti idonei a contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione come indicato nell'Art. 4 dello Statuto. La valutazione é rimessa all'Assemblea, che dovrà deliberare, previa relazione da parte del Consiglio Direttivo, tenuto conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il perseguimento delle finalità del Clust-ER ISB.

Il soggetto giuridico che intende aderire all'Associazione deve presentare domanda di adesione in forma scritta, inviandola a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'Associazione. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta domanda, con firma olografa o con firma digitale.

2. Contenuti della domanda di adesione

La domanda di adesione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del soggetto giuridico che presenta domanda di adesione;
- sede legale ed eventuale sede operativa a cui inviare le comunicazioni, con indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- dati del referente operativo e del referente amministrativo per la partecipazione alle attività dell'Associazione;
- ogni eventuale elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi dell'aspirante per l'adesione al Clust-ER ISB con particolare riferimento alla sussistenza di una specifica e documentata esperienza nei settori di attività del Clust-ER ISB, in coerenza con i contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente dell'Emilia-Romagna per il settore Salute.

Il richiedente dovrà inoltre specificare a quale tipologia di socio, fra quelle previste all'art. 5.4 dello Statuto, esso appartiene. A questo proposito si precisa che:

- laboratori o centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 762/2014, o sue eventuali successive modifiche, anche se costituiti in forma di impresa, appartengono alla tipologia b. prevista dallo Statuto, ovvero alla tipologia c. qualora sia in corso la richiesta di accreditamento;
- enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, anche se costituiti in forma di impresa, appartengono alla tipologia f. prevista dallo Statuto.

Qualora chi presenta la domanda sia un'impresa (tipologia d.) che rientra nella definizione di piccola impresa prevista dalla normativa vigente, dovrà inoltre essere compilata la dichiarazione relativa alla dimensione aziendale.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di avere preso visione dello Statuto, di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dallo Statuto.

Alla domanda devono essere allegati:

- lo Statuto del richiedente;
- estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione o altro documento equivalente che autorizza l'adesione all'Associazione;
- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
- descrizione del profilo e dell'ambito di operatività del richiedente, finalizzata a fornire elementi utili per valutare la coerenza del soggetto richiedente rispetto alle finalità e all'ambito di operatività dell'Associazione, corredata da copia dell'ultima visura camerale.

3. Modalità di approvazione della domanda di adesione

Ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto, la deliberazione in merito all'accettazione o meno della domanda di adesione compete all'Assemblea, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione è inviato dal Presidente ai soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste all'art. 10 dello Statuto. Per ognuno dei richiedenti deve essere riportato il parere del Consiglio Direttivo in merito all'eventuale approvazione o meno della domanda, e deve essere resa disponibile ai soci la documentazione inviata dai richiedenti, anche attraverso una apposita repository online.

Per la formulazione del parere del Consiglio Direttivo, qualora non vi siano riunioni programmate in tempo utile prima della convocazione dell'Assemblea, il Presidente può avviare una consultazione per le vie brevi tra i membri del Consiglio Direttivo, anche a mezzo posta elettronica.

Ai sensi dell'art. 10.11 dello Statuto, l'approvazione della domanda di adesione è deliberata a maggioranza dei presenti.

4. Comunicazione esito della domanda

I soggetti richiedenti sono informati dell'esito della domanda con comunicazione a mezzo PEC inviata da parte del Presidente. In caso di ammissione, tale comunicazione contiene anche le indicazioni relative al versamento della quota una tantum di iscrizione e della quota associativa annuale, che il nuovo socio è tenuto a perfezionare entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione per rendere effettiva l'adesione.

Per i soci la cui ammissione viene deliberata successivamente al 1 ottobre di ogni anno, il versamento della quota associativa annuale effettuato all'atto dell'ammissione ha validità anche per l'anno successivo.

5. Deliberazione per via telematica

Al fine di fornire ai soggetti che richiedono l'adesione un rapido riscontro in merito alla domanda e quindi consentire loro di avviare in tempi brevi la partecipazione alla vita associativa, la deliberazione in merito all'ammissione del nuovo socio può avvenire anche attraverso una consultazione per via telematica, secondo le seguenti modalità:

- Il Presidente invia a tutti i soci a mezzo PEC l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione, riportando per ciascuno il parere del Consiglio Direttivo e rendendo disponibile la documentazione inviata dai richiedenti. Per la

formulazione del parere del Consiglio Direttivo, il Presidente può avviare una consultazione per le vie brevi come sopra indicato.

- Entro le ore 24 del settimo giorno successivo all'invio della PEC con l'elenco dei soggetti richiedenti l'ammissione, il socio deve esprimere il proprio voto in merito all'approvazione o meno della domanda di ciascuno dei soggetti richiedenti, rispondendo alla PEC ricevuta, eventualmente motivando il proprio voto.
- La deliberazione sull'ammissione della domanda è presa a maggioranza dei voti pervenuti entro la scadenza sopra indicata.
- Nel caso in cui una domanda di ammissione venga respinta, ed in presenza di un parere preventivo favorevole da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente può decidere di ripresentare la domanda di ammissione alla prima Assemblea utile, chiedendo una nuova votazione in merito. Tale procedura può essere attivata dal Presidente una sola volta per ogni soggetto richiedente

6. Disposizioni transitorie

Nel periodo che intercorre dalla costituzione dell'Associazione fino alla nomina del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà deliberare in merito all'ammissione del nuovo socio anche senza il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

7. Rinvio allo Statuto

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Associazione.